



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11499/2020 R.G. proposto da
BENEDETTO VERSACI S.r.l., elettivamente domiciliata presso
gli indicati indirizzi PEC dell'avv. Paolo Starvaggi e Adalgisa Bartolo, che la rappresentano e difendono

- ricorrente principale -

contro

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio dell'avv. Alberto Marchetti, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giambò

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 916/2019, depositata dalla Corte d'Appello di Messina il 6.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Nel 1990 Benedetto Versaci S.r.l. (all'epoca S.p.A.) stipulò con la Provincia regionale di Messina (ora Città metropolitana) un contratto d'appalto per la costruzione di un tratto della strada di scorrimento veloce tra Patti e San Piero di Patti. I lavori furono completati nel 2007, dopo essere stati sospesi – per l'approvazione di una variante al progetto – dall'ottobre 1994 al marzo 2006.

L'appaltatrice, dopo avere firmato con riserva il registro di contabilità, avviò il procedimento arbitrale previsto dal contratto per la soluzione delle controversie relative alla sua esecuzione.

Instauratosi il contraddittorio, l'ente appaltante propose domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa.

Il collegio arbitrale accolse parzialmente le domande di Benedetto Versaci S.r.l., rigettando le reciproche domande di risoluzione del contratto per inadempimento, accertando l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso e condannando – per quanto qui ancora interessa – la Provincia di Messina al pagamento di € 363.996,97 con riferimento alle riserve nn. 2, 4 e 8 e al pagamento di € 362.086,60 con riguardo alle riserve nn. 3 e 5.

Il lodo arbitrale venne impugnato dalla Provincia e, all'esito del giudizio, nel quale l'impresa aveva richiesto il rigetto dell'impugnazione, la Corte d'Appello di Messina dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulle domande oggetto delle riserve nn. 2, 4 e 8, nonché la nullità del capo del lodo contenente la condanna

dell'ente al pagamento di € 362.086,60 per le riserve nn. 3 e 5. Le spese di lite vennero regolate compensando per metà quelle del giudizio arbitrale (con condanna della Provincia alla rifusione della restante metà) e compensando per intero le spese del giudizio di impugnazione del lodo.

Avverso la sentenza della Corte territoriale Benedetto Versaci S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

La Città metropolitana di Messina si è difesa con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale Benedetto Versaci S.r.l. denuncia «nullità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per inidoneità della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – nullità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., nuova formulazione».

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 829 c.p.c. nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, che consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito solo se «espressamente disposta dalle parti e dalla legge», facendo salva, «in ogni caso», l'impugnazione delle decisioni «per contrarietà all'ordine pubblico». La ricorrente rileva, a tal fine, che il procedimento arbitrale fu avviato in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006,

ancorché la clausola arbitrale fosse stata stipulata in data anteriore.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, *«Per verificare l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. In caso di convenzione cd. di diritto comune conclusa anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti era ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile»* (Cass. n. 7201/2023; che cita, a sua volta, Cass. S.u. nn. 9284/2016; 9285/2016; 9341/2016; Corte cost. n. 13/2018).

In altri termini, sebbene l'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 stabilisca che le nuove disposizioni sull'arbitrato «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», è proprio il novellato art. 829, comma 3, c.p.c. che, laddove rimanda alla previsione di legge per stabilire se sia ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, deve intendersi riferito alla legge vigente al momento della stipulazione della clausola arbitrale, perché solo quest'ultima le parti possono avere avuto presente quando decisero di optare per la soluzione di eventuali controversie mediante il ricorso al giudizio degli arbitri. Si tratta, in sostanza, di confermare gli effetti della dichiarazione negoziale delle parti così come dalle stesse conosciuti e, quindi, voluti.

2. Il secondo motivo di ricorso principale è rubricato «nullità e/o erroneità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., vecchia formulazione, ove si ritenesse applicabile intendendo il riferimento contenuto nell'art. 829 alla legge vigente al momento di stipula della clausola arbitrale».

Benedetto Versaci S.r.l. sostiene che, anche volendo ammettere il potere del giudice di decidere sulla impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito, la Corte d'Appello di Messina si sarebbe spinta oltre questo limite, procedendo anche a un riesame del fatto, in particolare con riguardo all'interpretazione del contratto oggetto di causa.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La censura è astrattamente corretta, perché il lodo arbitrale non può essere impugnato sull'accertamento del fatto, ma solo per la violazione di norme di diritto e, nel caso di specie, come si è scritto sopra, anche delle norme di diritto che regolano il merito della controversia (Cass. n. 13604/2024).

Tuttavia, la ricorrente principale non riporta i motivi di impugnazione del lodo proposti dalla Provincia di Messina e non spiega, in concreto, in che termini e in quali parti l'impugnazione del lodo avrebbe riguardato l'accertamento dei fatti. Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione manca del necessario requisito di specificità (art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.), limitandosi ad esporre il principio di diritto che sarebbe stato violato, senza mettere questa Corte nelle condizioni di poter verificare se effettivamente, nel caso in esame, l'impugnazione del lodo fosse fondata anche su una censura dell'accertamento dei fatti.

3. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia «nullità e/o erroneità della sentenza per illegittima disposizione della *translatio iudicii* in favore del giudice amministrativo, per le ri-

serve nn. 2, 4 e 8, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. ed all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010».

Oggetto di censura, con questo motivo, è la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, adottata dalla Corte territoriale sulle domande incentrate sulle riserve con cui l'impresa aveva chiesto l'adeguamento del corrispettivo alle effettive variazioni dei prezzi intervenute nelle more della lunghissima sospensione dei lavori.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Benedetto Versaci S.r.l. non mette in discussione il principio tenuto fermo dalla Corte territoriale, secondo cui, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006 (e poi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010), «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia afferente alla spettanza della revisione dei prezzi e degli istituti adeguatori dei prezzi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici (tra cui la cd. "compensazione" o "adeguamento")», con il solo limite del «caso in cui "sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'*an* e al *quantum* del corrispettivo e ciò in quanto in tal caso la controversia ... ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria» (come statuito dalla richiamata Cass. S.u. n. 3160/2019).

La ricorrente osserva, invece, di avere chiesto la «compensazione» per sopravvenienze eccezionali, allora prevista

all'art. 26 della legge n. 109 del 1994, e non l'ordinaria revisione dei prezzi. Tuttavia, non si spiega perché la domanda della prima («compensazione»), dovrebbe essere considerata, a differenza della seconda, «una mera pretesa di adempimento contrattuale». In tale direzione (ovverosia nel tentativo di ricondurre la domanda all'adempimento del contratto e, quindi, allo accertamento di un diritto soggettivo), la ricorrente sostiene che la «compensazione» era stata «espressamente prevista nello atto di sottomissione del 30.1.2006», ma di un siffatto contenuto di tale atto non c'è menzione nella sentenza impugnata, né la ricorrente indica se, dove e quando fosse stato sottoposto all'attenzione della Corte territoriale e in quali termini fosse stato eventualmente invocato a sostegno della domanda.

Sotto tale profilo il motivo è, pertanto, inammissibile, perché cerca di introdurre nel giudizio di legittimità nuovi elementi di fatto, che non risultano affrontati dai giudici del merito.

4. Con il quarto motivo il ricorso principale denuncia «nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 354 del r.d. 350 del 1895, 149, comma 2, e 165 del d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Il motivo è rivolto contro la decisione della Corte d'appello laddove, in accoglimento dell'impugnazione della Provincia, sono state ritenute tardive le riserve n. 3 e n. 5 aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni derivanti dal protratto periodo di sospensione illegittima del cantiere.

4.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare tardive le riserve, perché, in mancanza di immediata contestazione della tardività da parte del responsabile del procedimento amministrativo, il giudice avrebbe dovuto

dedurre una «rinuncia tacita» a sollevare la questione o addirittura una «consapevole attestazione della regolarità della loro iscrizione».

Si tratta di questione del tutto nuova, nel senso che dalla sentenza impugnata non risulta che se ne fosse mai discusso in questi termini, né la ricorrente indica se, dove e come avesse sollevato una siffatta eccezione prima di proporre il ricorso per cassazione.

Per il resto, il motivo propone una non condivisibile interpretazione riduttiva delle norme che prevedono l'onere dell'impresa di specificare tempestivamente le riserve, iscrivendole nel registro di contabilità. Si invoca il principio giurisprudenziale secondo cui, *«nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore è accertabile solo in quest'ultimo momento, ovvero al momento della ripresa dei lavori»* (Cass. n. 14190/2016; conf. Cass. 7479/2017). Ma la decisione adottata dalla Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ravvisato il momento in cui l'impresa avrebbe dovuto iscrivere la riserva (non certo in quello, remoto, in cui venne disposta la sospensione, bensì) proprio nel momento in cui fu sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori (30.1.2006). E, al di là delle speculazioni della ricorrente principale sul contenuto di quel verbale (mero «ordine di ripresa dei lavori» e non «consegna dei lavori»), rimane il fatto che in quel momento l'illegittimo prolun-

garsi della sospensione era un fatto già avvenuto e ormai ben noto all'appaltatore. Quest'ultimo avrebbe quindi dovuto formulare in quella sede una riserva specifica, ovverosia esplicitamente riferita all'illegittimo prolungarsi della sospensione, come avvenuto, invece, solo in occasione del verbale sottoscritto il successivo 2.3.2006.

La medesima giurisprudenza di legittimità appena citata insegna che non era invece richiesta l'immediata quantificazione della pretesa risarcitoria, sicché nemmeno l'indisponibilità dei dati occorrenti per definire l'entità del danno subito può essere addotta a giustificazione del ritardo nel formulare la riserva specifica.

Né può venire in rilievo il canone di buona fede nella interpretazione delle dichiarazioni negoziali (art. 1366 c.c.) al fine di dare un contenuto specifico a una riserva del tutto anodina e priva di qualsiasi riferimento all'illegittimo protrarsi della sospensione quale oggetto della (anch'essa implicita) pretesa risarcitoria. Infatti, non si tratterebbe in questo caso di interpretare nel modo più conforme a quel canone una dichiarazione poco chiara, bensì di fornire un contenuto specifico a una dichiarazione che ne è del tutto priva.

5. Anche il quinto motivo è rivolto contro la parte della decisione impugnata relativa alle riserve n. 3 e n. 5 e prospetta «nullità e/o erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

In sostanza, la ricorrente si duole che, nella sentenza impugnata, non sia stata in alcun modo considerata la consulenza tecnica d'ufficio svolta davanti agli arbitri, nella quale i consulenti erano giunti alla conclusione che le riserve fossero state sollevate tempestivamente.

5.1. Il motivo è infondato, perché il mancato confronto con le risultanze della c.t.u. può integrare un vizio di insufficiente motivazione della sentenza, che non è censurabile in sede di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. apportata dal d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012). È infatti da preferire la tesi secondo cui il «fatto», di cui si può denunciare l'omesso esame ai sensi della novellata disposizione, è solo il fatto storico esterno al processo e rilevante in causa, non anche, quindi, la consulenza tecnica d'ufficio (Cass. nn. 6322/2023; 8584/2022); consulenza che, del resto, normalmente non è un mezzo di prova dei fatti oggetto di accertamento da parte del giudice, ma soltanto un mezzo per la valutazione dei fatti altrimenti provati.

In questo caso, i fatti utilizzati dalla corte d'appello per negare la tempestività delle riserve sono quelli risultanti dai documenti prodotti (in particolare i verbali del 30.1.2006 e del 2.3.2006), che il giudice ha esaminato direttamente, essendo a lui riservata (e non ai c.t.u.) la valutazione sugli effetti giuridici dei fatti così documentati.

6. Infine, il sesto motivo di ricorso principale censura un «*error in iudicando* ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c.: errata valutazione della soccombenza parziale e comportamento preprocessuale delle parti».

6.1. Il motivo è chiaramente inammissibile, perché contesta soltanto la «pesatura», ai fini della regolazione delle spese di lite, effettuata dalla Corte d'appello di una reciproca soccombenza che, di per sé, non si può negare e, in effetti, non è negata dalla ricorrente.

I giudici messinesi hanno ritenuto paritetica la reciproca soccombenza nel giudizio di impugnazione del lodo e hanno in-

vece condannato la Provincia a rifondere a controparte la metà delle spese relative al giudizio arbitrale.

Si tratta evidentemente di una valutazione discrezionale, che non è sindacabile in sede di legittimità (*ex multis*, Cass. nn. 14459/2021; 30592/2017).

7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la Città metropolitana di Messina denuncia, testualmente: «violazione o falsa applicazione dell'art. 345 della "legge generale sui lavori pubblici" n. 2248/1865, all. F, oggi "risoluzione in danno", art. 136 del codice appalti del 2006 e art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. e 1372 c.c. sulla risoluzione contrattuale per mutuo consenso. Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio *sub* art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

L'ente pubblico si duole che la Corte d'Appello di Messina non abbia accolto l'impugnazione proposta contro il capo del lodo in cui gli arbitri rigettarono la domanda di pronunciare la rescissione del contratto d'appalto in danno dell'impresa e per inadempimento di quest'ultima.

7.1. Il motivo, per come formulato, è inammissibile.

Innanzitutto, si rileva una denuncia promiscua e indistinta di vizi tra loro diversi (violazione di norme di diritto; *error in procedendo* con riferimento all'art. 112 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo), senza che tale promiscuità si dipani e trovi una soluzione nella successiva illustrazione.

Ciò anche perché tale illustrazione si riduce alla riproduzione integrale del motivo di impugnazione del lodo, cui segue l'apodittica affermazione che dal raffronto tra contenuto dell'impugnazione e contenuto della sentenza risulterebbe comprovato

che la Corte d'appello non abbia analizzato «tutti i profili di censura».

Infine, la Provincia contesta alla Corte d'appello di avere dichiarato la risoluzione del contratto d'appalto per mutuo dissenso, pur in assenza di una domanda in tal senso e previo rigetto delle contrapposte domande di risoluzione per inadempimento. La critica è motivata con la citazione di un pertinente precedente giurisprudenziale (Cass. n. 26475/2017; conf. v. Cass. nn. 14314/2018; 2984/20216), ma la ricorrente incidentale non spiega (né si comprende) quale sia il suo interesse a proporre una siffatta censura, tenuto conto che l'eliminazione dell'ipotizzato errore di diritto commesso dal giudice farebbe venir meno la pronuncia di risoluzione consensuale del contratto, ma non avrebbe alcuna incidenza sulla tenuta della motivazione di rigetto della domanda di pronunciare la risoluzione per inadempimento dell'impresa.

8. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

9. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste – a carico di entrambe le parti – il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento – da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025.

Il Presidente
Guido MERCOLINO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale